

---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI UBI BANCA SCPA

---

<b>PREMESSA</b>	<p>Il presente regolamento (il “<b>Regolamento</b>”), adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-<i>bis</i> cod.civ. nonché del regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “<b>Regolamento Consob</b>”), disciplina le regole relative all’identificazione, all’approvazione e all’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (quali <i>infra</i> definite) poste in essere da Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (“<b>UBI Banca</b>” o la “<b>Banca</b>”), direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.</p> <p>Il presente Regolamento è stato approvato in data 12 novembre 2010 dal Consiglio di Gestione previo parere favorevole di un comitato a tal fine costituito e composto da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti, in possesso di adeguate competenze professionali, dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa nonché di quelli determinati in base ai criteri di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “<b>Codice di Autodisciplina</b>”).</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob e sull’osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all’assemblea ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “<b>TUF</b>”). A tal fine, il Consiglio di Gestione trasmette al Consiglio di Sorveglianza, con cadenza almeno trimestrale, l’elenco di tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate (come <i>infra</i> definito) ai sensi del presente Regolamento, con specificazione della Parte Correlata, della tipologia dell’operazione e del suo controvalore e, qualora l’operazione non sia stata sottoposta al preventivo esame del Comitato Parti Correlate, delle ragioni poste a fondamento dell’esenzione.</p>
<b>Sezione I AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	
<b>Articolo 1 DEFINIZIONI</b>	<p><b>1.1.- Definizioni.</b> Nel presente Regolamento si intendono per:</p> <p>“<b>Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard</b>”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;</p> <p>“<b>Controllo</b>” (e tutti i termini derivanti da questo vocabolo): il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità per ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che un soggetto eserciti il controllo su una entità quando lo stesso</p>

possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di tale entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea nella misura in cui esso abbia:

- (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo;
- (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, se il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

**“Controllo Congiunto”**: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica;

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, i membri della Direzione Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i Responsabili delle Macro Aree Audit di Capogruppo e di Gruppo, Controllo Rischi, Sviluppo e Pianificazione Strategica, Affari Legali Societari e Partecipazioni, Amministrazione e Controllo di Gestione, Commerciale, Risorse e Organizzazione, Finanza, Crediti e Recupero Crediti, il Responsabile dell'Area Compliance, nonché il Responsabile dello Staff Supporto al Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca;

**“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il Controllo. Una influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Si presume che un soggetto eserciti una influenza notevole su una società dallo stesso partecipata qualora il medesimo soggetto possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata. Di contro, si presume che un soggetto non eserciti una influenza notevole su una società dalla stessa partecipata, qualora possieda, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza nel capitale sociale di una società partecipata di un socio titolare della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto la facoltà di esercitare una influenza notevole sulla società dallo stesso partecipata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene sussistente l'influenza notevole, anche a prescindere dall'esistenza di legami partecipativi, in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, di una società partecipata;
- (ii) la partecipazione nel processo decisionale riguardante le politiche finanziarie e gestionali di una società, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

	<p>(iii) la presenza di operazioni rilevanti tra un soggetto e una società dallo stesso partecipata;</p> <p>(iv) l'interscambio di personale dirigente;</p> <p>(v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;</p> <p><b>“Joint Venture”</b>: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta al Controllo Congiunto;</p> <p><b>“Società Collegata”</b>: una entità, anche senza personalità giuridica, su cui un soggetto esercita una Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto. Si considera Società Collegata anche la società di cui un soggetto detiene indirettamente una quota del capitale sociale pari o superiore al 20%;</p> <p><b>“Società Controllata”</b>: una entità, anche senza personalità giuridica, sottoposta al Controllo di una altra entità;</p> <p><b>“Soci non Correlati”</b>: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea di UBI Banca diversi (i) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate sia alla Banca;</p> <p><b>“Statuto”</b>: lo statuto sociale di UBI Banca di volta in volta vigente;</p> <p><b>“Stretti Familiari”</b>: quei familiari di un soggetto che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, medesimo soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca, intendendosi per tali:</p> <p>(i) il coniuge non legalmente separato e il convivente;</p> <p>(ii) i figli e le persone a carico (a) del soggetto, (b) del coniuge non legalmente separato o (c) del convivente.</p>
<p><b>Articolo 2</b>  <b>DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b></p>	<p><b>2.1.- Definizione di Operazioni con Parti Correlate.</b> Si considera <b>“Operazione con Parti Correlate”</b> qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Banca e una o più Parti Correlate (quali <i>infra</i> definite), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse nella nozione di Operazioni con Parti Correlate:</p> <p>(i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale;</p> <p>(ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;</p> <p>(iii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza nonché agli ulteriori Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fermo quanto previsto al successivo Articolo 4, lett. a) e c), del presente Regolamento. Al riguardo, si precisa che la remunerazione assegnata a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche costituisce un’autonoma Operazione con Parte Correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili in forza del presente Regolamento.</p>

	<p><b>2.2.- Definizione di Parti Correlate.</b> Si considerano “<b>Parti Correlate</b>” a UBI Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tutti i soggetti che, direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone sono Controllati da, o sono sottoposti al comune Controllo di, UBI Banca;</li> <li>b) le Società Collegate di UBI Banca;</li> <li>c) le <i>Joint Venture</i> di cui UBI Banca è parte;</li> <li>d) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche;</li> <li>e) gli Stretti Familiari di uno dei soggetti di cui alla lettera (d);</li> <li>f) le entità nelle quali uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;</li> <li>g) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti di UBI Banca o di una qualsiasi altra entità alla stessa correlata, nella misura in cui tali fondi siano stati istituiti o promossi da UBI Banca ovvero siano sottoposti all’influenza di quest’ultima.</li> </ul> <p><b>2.3.- Individuazione delle Parti Correlate di UBI Banca.</b> Nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa del Gruppo UBI Banca è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l’operazione di cui cura l’istruttoria sia qualificabile come Operazione con una Parte Correlata di UBI Banca. A tale fine, UBI Banca curerà la predisposizione di un elenco delle proprie Parti Correlate da trasmettere alle strutture organizzative della Banca e delle società facenti parte del Gruppo UBI Banca e si doterà, al pari delle proprie Società Controllate, di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolino la possibilità di riscontrare, in corso di istruttoria, se le controparti di una operazione siano identificabili come Parti Correlate di UBI Banca.</p>
<p><b>Articolo 3</b> <b>TIPOLOGIE DI</b> <b>OPERAZIONI CON</b> <b>PARTI CORRELATE</b></p>	<p><b>3.1.- Operazioni di Maggiore Rilevanza.</b> Si considerano “<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>” quelle Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Indice di rilevanza del controvalore:</i> è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza di UBI Banca tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato reso pubblico. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se le condizioni economiche dell’operazione sono definite, ai fini della determinazione del controvalore sono considerati: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;</li> <li>(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il <i>fair value</i> determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;</li> <li>(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

- Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione corrisponde al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di UBI Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
    - (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
    - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
    - (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all'attività a seguito dell'acquisizione;
    - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di UBI Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**3.2.- Operazioni di Minore Rilevanza.** Si considerano “Operazioni di Minore Rilevanza” quelle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (quali *infra* definite).

**3.3.- Operazioni Strategiche.** Si considerano “Operazioni Strategiche” le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali sia chiamato a deliberare il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 46, lett. m), dello Statuto.

**3.4.- Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate.** Qualora, in forza di previsioni dello Statuto ovvero di procedure interne adottate dalla Banca, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione ovvero anche un esponente aziendale della Banca in forza delle deleghe allo stesso conferite, debba, in via preventiva, esaminare o approvare una operazione da compiersi da parte di Società Controllate, le strutture di queste ultime, di volta in

	<p>volta coinvolte nell'istruttoria di tale operazione, verificano preventivamente se la controparte di detta operazione è inclusa nell'elenco delle Parti Correlate di UBI Banca. Qualora la controparte risultasse una Parte Correlata di UBI Banca, le predette strutture trasmettono con la massima tempestività una completa informativa sulle caratteristiche dell'operazione all'organo della Banca competente a esaminarle o approvarle preventivamente. L'organo competente della Banca, una volta appurato che l'Operazione con Parti Correlate non rientra in nessuna delle esenzioni previste dal presente Regolamento, informa, ai sensi del successivo Articolo 10.4, il Presidente del Comitato Parti Correlate e, in questo caso, troveranno applicazione le disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere procedurale dettate per ciascuna tipologia di Operazione con Parti Correlate.</p> <p><b>3.5.- <u>Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate.</u></b> Ai fini della determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate sulla cui base, ai sensi del presente Regolamento, sono definite le fattispecie di Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza ovvero Operazione di Importo Esiguo (quali <i>infra</i> definite), le medesime sono valutate su base individuale.</p>
<p><b>Articolo 4</b> <b>CASI DI ESCLUSIONE</b></p>	<p><b>4.1.- <u>Operazioni con Parti Correlate escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento.</u></b> Le Operazioni con Parti Correlate indicate nel seguente elenco sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e non sono soggette agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Consob, fermo quanto prescritto dall'art. 5, comma 8, ove applicabile, del medesimo Regolamento Consob.</p> <p><b>a)</b> Le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Sorveglianza assunte ai sensi dell'art. 2364-<i>bis</i> cod.civ., incluse quelle concernenti la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri e funzioni.</p> <p><b>b)</b> I piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 22, lett. b), dello Statuto e in conformità con l'art. 114-<i>bis</i> del TUF e le relative operazioni esecutive.</p> <p><b>c)</b> Le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lett. a) del presente Articolo, in materia di remunerazione dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché le deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) UBI Banca abbia adottato una politica di remunerazione;</li> <li>(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione istituito dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;</li> <li>(iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;</li> </ul>

	<p>(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.</p> <p><b>d)</b> Le “<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>”, intendendosi per tali le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore è inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila). Peraltro, qualora una Operazione con Parti Correlate fosse conclusa con uno dei soggetti indicati al precedente Articolo 2.2, lett. d), e) e f), la stessa si considererà una Operazione di Importo Esiguo qualora il controvalore non sia superiore a Euro 100.000 (centomila).</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito dell’attività di vigilanza sull’osservanza delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ha il compito di verificare eventuali possibili elusioni dello stesso dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il loro valore complessivo, dell’esenzione relativa alla soglia di esiguità.</p> <p><b>e)</b> Le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’Attività Operativa e della connessa attività finanziaria concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, con la precisazione che l’“ordinario esercizio” si determina tenendo conto dell’oggetto, della ricorrenza, della funzione o scopo e della tempistica dell’operazione nonché della natura della controparte. Per “<b>Attività Operativa</b>” si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi e di tutte le altre attività di gestione di UBI Banca che non siano classificabili come attività di investimento o finanziarie ai sensi del Principio Contabile Internazionale n. 7 adottato dal Regolamento CE n. 1126 del 2008, come di volta in volta modificato. Qualora trovasse applicazione l’esenzione di cui alla presente lett. e), la Banca sarà comunque tenuta, fermo quanto previsto dall’art. 114, comma 1, del TUF, a rispettare le disposizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), punti <i>i)</i> e <i>ii)</i> del Regolamento Consob.</p> <p><b>f)</b> Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell’interesse della stabilità del gruppo.</p> <p><b>g)</b> Le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate che sono controparti dell’operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate. Non si considerano, comunque, interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra UBI Banca e le Società da essa Controllate e tra la Banca e le Società a essa Collegate.</p>
<b>Sezione II COMITATO PARTI CORRELATE</b>	
<b>Articolo 5</b>	<b>5.1.- Funzioni del Comitato Parti Correlate.</b> La Banca istituisce un comitato denominato “ <b>Comitato Parti Correlate</b> ” (di

<b>COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO</b>	<p>seguito, anche il “<b>Comitato</b>”) il quale è chiamato a svolgere le funzioni a esso assegnate dal presente Regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Consob. In particolare, il Comitato è chiamato a formulare il proprio motivato parere sulla sussistenza dell’interesse di UBI Banca al compimento delle Operazioni con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>5.2.- <u>Nozione di parere favorevole del Comitato Parti Correlate.</u></b> Ai fini del presente Regolamento, si considera favorevole il parere con cui il Comitato Parti Correlate (i) abbia manifestato la propria condivisione dell’Operazione con Parti Correlate sottoposta al suo preventivo esame ovvero (ii) abbia richiesto che l’Operazione con Parti Correlate sottoposta al suo preventivo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente accolte dall’organo competente a deliberare in merito a detta Operazione. Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato Parti Correlate abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell’Operazione con Parti Correlate sottoposta al suo preventivo esame e non sulla medesima Operazione con Parti Correlate, intesa nel suo complesso.</p>
<b>Articolo 6 COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO</b>	<p><b>6.1.- <u>Composizione.</u></b> Il Comitato Parti Correlate è composto da 3 (tre) membri permanenti, nominati dal Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa nonché di quelli determinati in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina.</p> <p><b>6.2.- <u>Durata.</u></b> Il Comitato Parti Correlate dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Sorveglianza che lo ha nominato.</p> <p><b>6.3.- <u>Presidente.</u></b> Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Sorveglianza tra i componenti del Comitato all’atto della nomina. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume i compiti il componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, gli subentra il componente del Comitato più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, e ciò sino alla data in cui il Consiglio di Sorveglianza abbia designato il nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione nonché trasmette ai competenti organi della Banca i pareri deliberati dal Comitato in ottemperanza al presente Regolamento.</p> <p><b>6.4.- <u>Revoca e decadenza dei componenti.</u></b> Ciascun componente del Comitato può essere revocato dal Consiglio di Sorveglianza che provvede contestualmente alla sua sostituzione. La revoca dei membri del Comitato Parti Correlate deve essere debitamente motivata. In caso di rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità di un componente del Comitato, quest’ultimo oppure il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza che procede alla sua sostituzione.</p> <p><b>6.5.- <u>Componenti non permanenti.</u></b> Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di aumentare a 5 (cinque) i membri del Comitato</p>

	<p>Parti Correlate tramite la nomina di due membri non permanenti, designati tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa nonché di quelli determinati in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina, qualora ciò si renda necessario in ragione del valore, della natura e delle specifiche caratteristiche e/o della complessità di ciascuna singola Operazione con Parti Correlate in relazione alla quale il Comitato Parti Correlate è chiamato, ai sensi del presente Regolamento, a svolgere le proprie funzioni.</p> <p><b>6.6.- Durata in carica dei componenti non permanenti.</b> I membri non permanenti restano in carica sino al completamento delle attività richieste al Comitato Parti Correlate in relazione alla singola Operazione con Parti Correlate per la quale questi sono stati nominati.</p>
<p><b>Articolo 7 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA</b></p>	<p><b>7.1.- Requisiti di professionalità.</b> Tutti i membri del Comitato Parti Correlate sono in possesso di competenze e professionalità legate all'attività svolta dalla Banca e adeguate all'autonomia di giudizio che qualifica il loro ruolo.</p> <p><b>7.2.- Ulteriori requisiti di professionalità dei membri non permanenti.</b> I membri non permanenti devono essere dotati di un più elevato livello di competenze specifiche in relazione alla natura e alle caratteristiche tecniche della singola Operazione con Parti Correlate per la quale è richiesta la loro partecipazione alle attività del Comitato Parti Correlate.</p> <p><b>7.3.- Requisiti di indipendenza dei componenti del Comitato.</b> Tutti i membri del Comitato Parti Correlate, compresi gli eventuali membri non permanenti, sono in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa nonché di quelli determinati in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina.</p> <p><b>7.4.- Verifica dei requisiti di indipendenza.</b> Il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei componenti del Comitato Parti Correlate è attestato dal Consiglio di Sorveglianza all'atto della nomina e periodicamente verificato ogni semestre.</p>
<p><b>Articolo 8 INCOMPATIBILITÀ</b></p>	<p><b>8.1.- Membri correlati del Comitato e incompatibilità.</b> Qualora uno dei membri del Comitato sia Parte Correlata in relazione a una singola Operazione con Parti Correlate per la quale il Comitato deve esprimere il proprio parere preventivo in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento, egli è tenuto a segnalare prontamente tale situazione al Consiglio di Sorveglianza affinché questo proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale componente e alla sua contestuale sostituzione, limitatamente alla singola Operazione con Parti Correlate per cui si è verificata l'incompatibilità.</p> <p><b>8.2.- Interessi dei componenti del Comitato.</b> I membri del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata Operazione con Parti Correlate sottoposta all'esame del Comitato in virtù del presente Regolamento, devono darne immediata notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>Qualora gli altri membri del Comitato ritenessero tale circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di giudizio del</p>

	componente che ha dichiarato di avere tale interesse nell'Operazione con Parti Correlate, essi devono darne pronta notizia al Consiglio di Sorveglianza affinché questo proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale componente e alla sua contestuale sostituzione, limitatamente alla singola Operazione con Parti Correlate per cui lo stesso ha dichiarato di avere un interesse.
<b>Articolo 9 COMPENSO</b>	<b>9.1.- <u>Compensi dei componenti del Comitato.</u></b> A tutti i componenti del Comitato Parti Correlate, compresi gli eventuali membri non permanenti, potrà essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, un compenso per l'opera svolta in relazione alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate per la quale il Comitato è chiamato a svolgere le proprie funzioni.
<b>Articolo 10 CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL COMITATO</b>	<p><b>10.1.- <u>Poteri di convocazione.</u></b> Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da un componente del Comitato con specifica richiesta scritta al Presidente.</p> <p><b>10.2.- <u>Modalità di convocazione.</u></b> La riunione del Comitato è convocata con avviso da inviarsi tramite telefax o qualsiasi altro mezzo telematico che garantisca la prova della ricezione, spedito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, in tempo utile per consentire ai componenti una sufficiente informazione sugli argomenti in discussione ed è seguito dall'invio della documentazione, ove disponibile, necessaria per assicurare al meglio lo svolgimento dei compiti assegnati ai componenti del Comitato.</p> <p>Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. In tale caso, nel corso della riunione dovranno comunque essere assicurate una esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non è stato possibile trasmettere in via ordinaria.</p> <p><b>10.3.- <u>Riunione totalitaria.</u></b> Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione del Comitato alla quale, pur in assenza di una formale convocazione ai sensi del precedente Articolo 10.2, partecipino tutti i componenti del Comitato ovvero qualora gli assenti abbiano espresso per iscritto il previo consenso al suo svolgimento.</p> <p><b>10.4.- <u>Flusso informativo a favore del Comitato.</u></b> Per consentire il più corretto ed efficiente funzionamento del Comitato Parti Correlate, è fatto obbligo all'organo della Banca competente a deliberare in merito a una Operazione con Parti Correlate sottoposta al preventivo parere del Comitato Parti Correlate di informare il Presidente del Comitato della prospettata Operazione con la massima tempestività (informandone altresì il Presidente del Consiglio di Sorveglianza anche per le eventuali determinazioni di cui al precedente Articolo 6.5), trasmettendo, unitamente a tale comunicazione, tutte le informazioni utili al riguardo. Successivamente a tale comunicazione, il Presidente dell'organo competente a deliberare in merito all'Operazione con Parti Correlate ovvero l'organo a ciò delegato è tenuto a comunicare prontamente qualsiasi ulteriore informazione riguardante la specifica Operazione con Parti Correlate.</p>

	<p><b>10.5.- Validità delle riunioni e delle deliberazioni.</b> Per la validità delle riunioni del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica (inclusi i membri non permanenti, ove nominati) e le relative determinazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Ciascun componente del Comitato ha diritto a un voto.</p> <p><b>10.6.- Luogo delle riunioni.</b> Le sedute del Comitato si tengono di regola presso la Banca; il Comitato può altresì riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.</p> <p>Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in esame; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p><b>10.7.- Verbale delle riunioni.</b> Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura di un segretario designato dal Comitato anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale è trasmesso agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Copia del verbale è custodita dal segretario del Comitato e tenuta a disposizione del Comitato stesso e del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p><b>10.8.- Partecipazione alle riunioni.</b> Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione all'argomento trattato, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Consigliere Delegato, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, i responsabili delle funzioni aziendali della Banca e delle sue Società Controllate in relazione all'oggetto dell'Operazione con Parti Correlate, i responsabili delle funzioni di <i>Internal Auditing</i>, i consulenti esterni incaricati di assistere la Banca o una sua Società Controllata nella trattativa avente a oggetto l'Operazione con Parti Correlate a UBI Banca su cui il Comitato deve esprimere il proprio parere preventivo nonché gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato per l'elaborazione del proprio parere.</p>
<p><b>Articolo 11 ASSISTENZA DI ESPERTI INDIPENDENTI</b></p>	<p><b>11.1.- Attività degli esperti indipendenti.</b> Ferma restando la possibilità, prevista dal precedente Articolo 6.5, di incrementare il numero dei componenti del Comitato mediante la nomina di membri non permanenti, in relazione a ciascuna singola Operazione con Parti Correlate per la quale è chiamato a svolgere le proprie funzioni, è attribuita al Comitato Parti Correlate la facoltà di ricorrere, a spese di UBI Banca, all'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Non si considerano esperti indipendenti e pertanto non possono assistere il Comitato Parti Correlate i soggetti che versino in una o più delle seguenti situazioni:</p> <p>(a) i consiglieri di gestione e i consiglieri di sorveglianza della Banca, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di gestione e/o di sorveglianza della Banca, gli amministratori e i sindaci delle Società Controllate ovvero delle società sottoposte al comune Controllo di UBI Banca, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori</p>

	<p>e sindaci;</p> <p>(b) coloro che sono legati alla Banca ovvero a Società Controllate ovvero a società sottoposte al comune Controllo di UBI Banca da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;</p> <p>(c) abbiano interessi alla realizzazione dell'Operazione con Parti Correlate tali da compromettere l'indipendenza del proprio giudizio.</p> <p><b>11.2.- Nomina degli esperti indipendenti.</b> Qualora sia il Comitato Parti Correlate sia l'organo della Banca competente a deliberare su una singola Operazione con Parti Correlate sottoposta al preventivo parere del Comitato intendano avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti, il Comitato indica preventivamente una rosa di soggetti idonei a svolgere tale ruolo tra i quali l'organo competente a deliberare in merito all'Operazione con Parti Correlate potrà selezionare l'esperto di cui intende avvalersi. L'incarico così conferito dovrà espressamente prevedere che gli esperti indipendenti selezionati assistano anche e specificamente i componenti del Comitato Parti Correlate nello svolgimento dei compiti a essi assegnati ai sensi del presente Regolamento.</p> <p>Qualora l'Operazione con Parti Correlate per cui è richiesta l'assistenza degli esperti indipendenti rientri tra le Operazioni di Minore Rilevanza, per sostenere i costi dei servizi resi dagli esperti indipendenti, il Comitato Parti Correlate potrà disporre di importi differenti determinabili in base al controvalore di ciascuna operazione, da calcolare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>per un controvalore inferiore a Euro 1.000.000</u>, un importo pari al 2,5% del controvalore e comunque non superiore a Euro 20.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 1.000.000 fino a Euro 10.000.000</u>, un importo pari al 1,75% del controvalore e comunque non superiore a Euro 100.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 10.000.000 fino a Euro 50.000.000</u>, un importo pari al 1% del controvalore e comunque non superiore a Euro 350.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 50.000.000 fino a Euro 100.000.000</u>, un importo pari al 0,6% del controvalore e comunque non superiore a Euro 500.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 100.000.000 fino a Euro 250.000.000</u>, un importo pari allo 0,4% del controvalore e comunque non superiore a Euro 750.000;</li> <li>- <u>per un controvalore superiore a Euro 250.000.000 fino a Euro 500.000.000</u>, un importo pari allo 0,25% del controvalore e comunque non superiore a Euro 900.000.</li> </ul> <p>Qualora, in ragione delle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate ritenesse che i compensi da determinare in base al criterio sopraindicato risultassero inadeguati stante l'attività richiesta agli esperti indipendenti, lo stesso potrà interessare di ciò il Consiglio di Gestione che, sentito il Consiglio di Sorveglianza, assumerà le opportune determinazioni al riguardo.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Sezione III DISPOSIZIONI PROCEDURALI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12 PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA</b></p>	<p><b>12.1.- Regole per l'assunzione della deliberazione.</b> Le delibere inerenti le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Gestione, ferma restando la competenza del Consiglio di Sorveglianza nel caso in cui una Operazione di Maggiore Rilevanza sia anche qualificabile come una Operazione Strategica. Per poter deliberare in merito a una operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Gestione sarà tenuto ad acquisire preventivamente, e quindi non potrà assumere alcuna delibera vincolante senza, un motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sulla sussistenza dell'interesse della Banca al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>12.2.- Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate.</b> Anche ai fini della redazione del parere preventivo di cui al precedente Articolo 12.1, il Comitato Parti Correlate è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e ciò attraverso (i) la ricezione di una completa informativa in relazione alle Parti Correlate coinvolte, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che gli organi delegati e/o i soggetti incaricati dal Consiglio di Gestione alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria (collettivamente, gli "Incaricati") hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione nonché (ii) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni agli Incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza. Qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i> (e sempre che l'operazione in questione non rientri nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa), la documentazione che gli Incaricati dovranno fornire al Comitato nonché, ai sensi del successivo Articolo 12.3, al Consiglio di Gestione, dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.</p> <p><b>12.3.- Trasmissione del parere del Comitato Parti Correlate e informativa preventiva al Consiglio di Gestione.</b> Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, il Presidente del Comitato Parti Correlate trasmette al Consiglio di Gestione, entro il quinto giorno precedente la riunione in cui lo stesso è chiamato a deliberare in merito a tale Operazione, il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.</p> <p>Entro il medesimo termine, gli Incaricati trasmettono al Consiglio di Gestione informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.</p> <p>Il Consiglio di Gestione, nella persona del proprio Presidente, una volta ricevuto il parere del Comitato Parti Correlate e le suddette informazioni, procede senza indugio a informarne il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p><b>12.4.- Approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate.</b> In</p>

	<p>caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Gestione può comunque approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza a condizione che, ferma l'efficacia di detta Operazione, provveda entro i successivi trenta giorni a convocare l'assemblea dei soci affinché la stessa si pronunci, con una deliberazione non vincolante, in merito al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.</p> <p><b>12.5.- Informativa al pubblico.</b> In occasione del compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse con Parti Correlate di UBI Banca, anche da parte di sue Società Controllate italiane o estere, la Banca predispose un documento informativo contenente le informazioni, nonché reso pubblico e diffuso nei casi e secondo le modalità, indicate nel Regolamento Consob.</p> <p>Nelle ipotesi di cui al precedente Articolo 12.4, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea convocata ai fini previsti dal medesimo, è messa a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, quale successivamente modificato (il "<b>Regolamento Emittenti</b>"), una completa informativa in merito agli esiti del voto, con particolare riguardo al numero di voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.</p> <p><b>12.6.- Verbali del Consiglio di Gestione.</b> I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Gestione approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito all'interesse di UBI Banca al compimento di tali Operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>12.7.- Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.</b> Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal Consiglio di Gestione per l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza.</p>
<p><b>Articolo 13 PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA</b></p>	<p><b>13.1.- Regole per l'assunzione della deliberazione.</b> La delibera inerente le Operazioni di Minore Rilevanza può essere assunta dall'organo competente ai sensi dello Statuto, ovvero in virtù delle deleghe a esso conferite, soltanto previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate circa la sussistenza dell'interesse della Banca al compimento di tale Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>13.2.- Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate.</b> Anche ai fini della redazione del parere di cui al precedente Articolo 13.1., il Comitato Parti Correlate riceve con la massima tempestività una completa informativa in relazione alle Parti Correlate coinvolte, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte dei soggetti competenti a deliberare in merito alla medesima Operazione ovvero dai soggetti dagli stessi all'uopo delegati, con la specificazione, supportata da oggettivi elementi di riscontro, se le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano Condizioni</p>

	<p>Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>.</p> <p>Il Comitato Parti Correlate dovrà consegnare il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione delle informazioni riguardanti l'Operazione di Minore Rilevanza su cui è chiamato a rilasciare il proprio parere.</p> <p><b>13.3.- <u>Trasmissione del parere del Comitato Parti Correlate e informativa preventiva all'organo deliberante competente.</u></b> Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza in merito alla quale è chiamato a deliberare, l'organo a tale fine competente riceve dal Presidente del Comitato Parti Correlate il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.</p> <p>Allo stesso modo l'organo deliberativo competente in merito all'Operazione di Minore Rilevanza deve disporre di informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità di tale Operazione entro il quinto giorno precedente la data in cui esso è chiamato a pronunciarsi. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i> (e sempre che l'operazione in questione non rientri nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa), la documentazione trasmessa contiene oggettivi elementi di riscontro.</p> <p><b>13.4.- <u>Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate.</u></b> In caso di approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio è messo a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tali pareri negativi nonché (ii) le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.</p> <p><b>13.5.- <u>Verbali dell'organo collegiale competente.</u></b> Qualora una Operazione di Minore Rilevanza sia approvata da un organo collegiale, il verbale della deliberazione deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento di detta Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>13.6.- <u>Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.</u></b> Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dall'organo competente a deliberare in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato Parti Correlate aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Minore Rilevanza.</p>
<p><b>Articolo 14 PROCEDURA DELIBERATIVA PER</b></p>	<p><b>14.1.- <u>Regole per l'assunzione della deliberazione.</u></b> Il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle Operazioni Strategiche, in ottemperanza all'art. 46, lett. m), dello Statuto, su proposta del Consiglio di Gestione e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate circa la sussistenza dell'interesse di UBI Banca al compimento dell'Operazione Strategica nonché sulla</p>

**LE OPERAZIONI  
STRATEGICHE**

convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

**14.2.- Competenza indelegabile del Consiglio di Gestione.** Il Consiglio di Gestione ha competenza esclusiva a deliberare in merito alla proposta deliberativa da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza in relazione a una Operazione Strategica, essendogli quindi preclusa la facoltà di conferire delega a un proprio membro.

**14.3.- Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate.** Anche ai fini della redazione del parere preventivo di cui al precedente Articolo 14.1, il Comitato Parti Correlate è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni Strategiche, e ciò attraverso (i) la ricezione di una completa informativa in relazione alle Parti Correlate coinvolte, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione Strategica, che gli Incaricati hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione nonché (ii) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni agli Incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione Strategica.

Qualora le condizioni dell'Operazione Strategica siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione che gli Incaricati dovranno fornire al Comitato nonché, ai sensi del successivo Articolo 14.4, al Consiglio di Sorveglianza, dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

**14.4.- Trasmissione del parere del Comitato Parti Correlate al Consiglio di Sorveglianza e informativa preventiva agli organi deliberanti.** Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione Strategica in merito alla quale il Consiglio di Sorveglianza è chiamato a deliberare, il Presidente del Comitato Parti Correlate trasmette al Consiglio di Sorveglianza, entro il quinto giorno precedente la riunione in cui lo stesso è chiamato a deliberare in merito a tale Operazione, il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Gli Incaricati trasmettono al Consiglio di Gestione - che successivamente provvede a trasmettere al Consiglio di Sorveglianza - informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione Strategica.

**14.5.- Approvazione delle Operazioni Strategiche in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate.** In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Sorveglianza può comunque deliberare a favore dell'Operazione Strategica a condizione che, ferma l'efficacia dell'Operazione, sia convocata entro i successivi trenta giorni l'assemblea dei soci affinché emetta una deliberazione non vincolante in merito al compimento dell'Operazione. A tale fine il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ne dà pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione perché provveda alla convocazione dell'assemblea.

**14.6.- Informativa al pubblico.** Nelle ipotesi di cui al precedente Articolo 14.5, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea convocata ai fini previsti dal medesimo, è messa a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una completa informativa in merito agli esiti del voto, con particolare riguardo al

	<p>numero di voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.</p> <p><b>14.7.- Verbali del Consiglio di Sorveglianza.</b> I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza approva una Operazione Strategica forniscono adeguata motivazione in merito all'interesse di UBI Banca al compimento di tale Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p> <p><b>14.8.- Informativa sull'esecuzione dell'Operazione Strategica.</b> Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal Consiglio di Gestione per l'esecuzione delle Operazioni Strategiche forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Strategiche. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione Strategica.</p>
<p><b>Articolo 15</b>  <b>PROCEDURE</b>  <b>DELIBERATIVE PER</b>  <b>LE OPERAZIONI CON</b>  <b>PARTI CORRELATE</b>  <b>SOGGETTE ALLA</b>  <b>DISCIPLINA</b>  <b>DELL'ART. 136 TUB</b></p>	<p><b>15.1.- Procedure deliberative per le Operazioni con Parti Correlate rientranti nella disciplina di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.</b> Qualora una Operazione con Parti Correlate ricada nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, fermo il rispetto delle modalità di approvazione di tale Operazione previste da tale norma, troveranno applicazione le seguenti regole procedurali in deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 12, 13 e 14:</p> <p>a) <u>quanto alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni Strategiche</u></p> <p>(i) <b>Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate:</b> il Comitato Parti Correlate è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza o Strategiche, e ciò attraverso (i) la ricezione di una completa informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione, che gli Incaricati hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione nonché (ii) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni agli Incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione;</p> <p>(ii) <b>Informativa preventiva agli organi competenti a deliberare:</b> ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza o Strategica, gli Incaricati trasmettono al Consiglio di Gestione - che, in caso di Operazioni Strategiche, successivamente provvede a trasmettere al Consiglio di Sorveglianza - e in ogni caso entro il quinto giorno precedente la riunione in cui tali organi sono chiamati a deliberare in merito a tale Operazione, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e le modalità dell'Operazione. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Strategica siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, la documentazione predisposta dagli Incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro;</p> <p>(iii) <b>Verbali degli organi competenti:</b> i verbali delle deliberazioni con cui i competenti organi approvano le Operazioni di Maggiore Rilevanza o Strategiche forniscono adeguata motivazione in merito all'interesse di UBI Banca al compimento di tale Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;</p>

	<p>(iv) <b><u>Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza o Strategiche</u></b>: gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dall'organo deliberativo competente per l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza o Strategiche forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni.</p> <p>b) <u>quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza</u>,</p> <p>(i) <b><u>Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate</u></b>: il Comitato Parti Correlate riceve, con congruo anticipo rispetto alla data in cui l'organo competente è chiamato a deliberare in merito, una completa informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte degli Incaricati;</p> <p>(ii) <b><u>Informativa preventiva agli organi competenti a deliberare</u></b>: ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, gli Incaricati trasmettono agli organi competenti a deliberare, entro il quinto giorno precedente la data in cui tali organi sono chiamati a deliberare, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>, la documentazione predisposta dagli Incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro;</p> <p>(iii) <b><u>Verbali dell'organo competente a deliberare una Operazione di Minore Rilevanza</u></b>: i verbali delle deliberazioni con cui il gli organi competenti approvano le Operazioni di Minore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito all'interesse di UBI Banca al compimento di tale Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;</p> <p>(iv) <b><u>Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza</u></b>: gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal Consiglio di Gestione per l'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.</p>
<p><b>Articolo 16 PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE</b></p>	<p><b>16.1.- Fase istruttoria e delle trattative e approvazione della proposta deliberativa del Consiglio di Gestione.</b> Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di una Operazione di Maggiore Rilevanza sia riservata, ai sensi di legge o di Statuto, all'assemblea, per le deliberazioni del Consiglio di Gestione riguardanti la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea trovano applicazione, in relazione alla fase istruttoria, alla fase delle trattative e a quella dell'approvazione della proposta medesima, le medesime regole procedurali di cui ai precedenti Articoli 12.1., 12.2., 12.3. e 12.6. Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare fosse nel contempo qualificabile come Operazione Strategica, per le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza trovano applicazione le regole procedurali di cui ai precedenti Articoli 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.7.</p>

	<p><b>16.2.- <u>Quorum deliberativo speciale.</u></b> Qualora la proposta di deliberazione inerente una Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'assemblea sia stata approvata dall'organo competente nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'esecuzione di tale Operazione di Maggiore Rilevanza - quand'anche avesse ottenuto l'approvazione dell'assemblea con le maggioranze prescritte in via generale dallo Statuto e fatte salve le regole in tema di conflitto d'interessi dei soci e di computo dei voti espressi dai soci in conflitto d'interessi di cui agli artt. 2373 e 2368, comma 3, cod. civ. - sarà impedita qualora siano presenti in assemblea un numero di Soci non Correlati rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto della Banca e la maggioranza di tali Soci non Correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.</p> <p><b>16.3.- <u>Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.</u></b> Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal Consiglio di Gestione per l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dall'assemblea.</p>
<p><b>Articolo 17 PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE</b></p>	<p><b>17.1.- <u>Operazioni di Minore Rilevanza.</u></b> Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di una Operazione di Minore Rilevanza sia riservata all'assemblea ai sensi di legge o in base a specifiche previsioni dello Statuto, per le deliberazioni del Consiglio di Gestione in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre a quest'ultima, in relazione alla fase istruttoria e a quella di approvazione della proposta stessa, trovano applicazione le medesime regole procedurali previste per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Gestione di cui al precedente Articolo 13. Qualora una Operazione di Minore Rilevanza di competenza assembleare fosse nel contempo qualificabile come Operazione Strategica, per le relative deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza trovano applicazione le regole procedurali di cui al precedenti Articolo 14, con l'eccezione degli Articoli 14.5 e 14.6.</p>
<p><b>Articolo 18 DELIBERE QUADRO</b></p>	<p><b>18.1.- <u>Ricorso a delibere quadro.</u></b> Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di approvare, mediante una unica delibera (la "Delibera Quadro"), l'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Parti Correlate.</p> <p><b>18.2.- <u>Requisiti delle Delibere Quadro.</u></b> La Delibera Quadro dovrà (i) avere efficacia non superiore a un anno, (ii) descrivere le Operazioni con Parti Correlate che ne sono oggetto in maniera sufficientemente determinata, indicando, su base cumulata, il prevedibile ammontare massimo da realizzarsi nel periodo di riferimento ivi stabilito nonché specificando le motivazioni delle condizioni in base alle quali le suddette Operazioni con Parti Correlate devono essere eseguite.</p> <p>Gli Incaricati ovvero i soggetti all'uopo delegati dal Consiglio di Gestione in sede di assunzione della Delibera Quadro forniscono a quest'ultimo una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della Delibera Quadro.</p> <p><b>18.3.- <u>Disposizioni procedurali.</u></b> A seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera Quadro cumulativamente considerate, il processo di adozione della Delibera Quadro dovrà avvenire in</p>

	conformità alle disposizioni procedurali di cui al precedente Articolo 12 relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero a quelle di cui all'Articolo 13 relative alle Operazioni di Minore Rilevanza. Per le singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione della Delibera Quadro le summenzionate disposizioni non troveranno, invece, applicazione.
<b>Sezione IV DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Articolo 19 ATTUAZIONE</b>	<b>19.1.- <u>Attuazione del Regolamento.</u></b> Il Consiglio di Gestione assicura l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi delle diverse strutture di UBI Banca interessate alla sua applicazione e, a tale fine, definisce di volta in volta le necessarie disposizioni attuative che dovranno essere tempestivamente trasmesse alle competenti unità organizzative.
<b>Articolo 20 INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA E COMUNICATI <i>PRICE SENSITIVE</i></b>	<b>20.1.- <u>Informativa finanziaria periodica.</u></b> Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal principio contabile internazionale IAS 24 con riguardo alle Operazioni con Parti Correlate, la Banca include nella relazione intermedia sulla gestione nonché nella relazione annuale sulla gestione le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento Consob.  <b>20.2.- <u>Comunicati <i>price sensitive</i>.</u></b> Qualora un'Operazione con Parti Correlate fosse soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà contenere anche le informazioni previste dal Regolamento Consob.
<b>Articolo 21 COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI <i>EX ART. 154-BIS</i> DEL TUF</b>	<b>21.1.- <u>Informativa al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UBI Banca.</u></b> Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari riceve tempestivamente un'adeguata informativa riguardante l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento affinché possa tenerne conto nella redazione dei documenti contabili societari.
<b>Articolo 22 INTERPRETAZIONE</b>	<b>22.1.- <u>Natura del Regolamento.</u></b> Il presente Regolamento ha carattere complementare e integrativo rispetto a quanto previsto per le Operazioni con Parti Correlate dalle disposizioni normative applicabili alla Banca.  <b>22.2.- <u>Rinvio al Regolamento Consob.</u></b> Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni del Regolamento Consob.  <b>22.3.- <u>Riferimento ai Principi Contabili Internazionali.</u></b> L'interpretazione delle definizioni di cui al presente Regolamento

	<p>deve essere compiuta facendo riferimento, ove applicabili, al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002.</p> <p><b>22.4.- Prevalenza della sostanza sulla forma.</b> Ai fini della qualificazione di una controparte di UBI Banca come sua Parte Correlata si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.</p> <p><b>22.5.- Interpretazione del Regolamento.</b> Spetta al Consiglio di Sorveglianza risolvere i dubbi relativi all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili nonché ai principi e alle raccomandazioni di volta in volta resi pubblici da Consob.</p>
<p><b>Articolo 23</b> <b>MODIFICHE DEL</b> <b>REGOLAMENTO</b></p>	<p><b>23.1.- Modifiche del Regolamento.</b> Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Gestione, adottata ai sensi dello Statuto, previo il parere favorevole di un comitato, all'uopo costituito, composto da tre membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti in possesso di adeguate competenze professionali, dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa nonché di quelli determinati in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina.</p> <p>Fermo quanto sopra, il Regolamento è sottoposto a una valutazione periodica - e comunque almeno una volta ogni tre anni a partire dal 1° gennaio 2011, data della sua entrata in vigore - da parte del Consiglio di Gestione per verificare se sia necessario o comunque opportuno procedere a una sua revisione e/o aggiornamento in ragione (i) di eventuali modifiche intervenute nella struttura di UBI Banca e del gruppo a essa facente capo, (ii) degli esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza nonché (iii) di difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate. Al riguardo, il Comitato Parti Correlate può formulare al Consiglio di Gestione proposte di modifica e/o integrazione del Regolamento.</p>
<p><b>Articolo 24</b> <b>PUBBLICITÀ</b></p>	<p><b>24.1.- Pubblicazione del Regolamento.</b> Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro approvazione, sul sito internet della Banca, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione di UBI Banca, ai sensi dell'art. 2391-bis cod.civ..</p>